

Procedura di internal dealing

UniCredit S.p.A.

Maggio 2023

Sommario

Premessa.....	3
Sezione I.....	4
Soggetti rilevanti MAR.....	4
Art. 1 Soggetti Rilevanti MAR.....	4
Art. 2 Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR	4
Art. 3 Strumenti e operazioni soggetti a notifica.....	5
Art. 4 Soglie e termini per la notifica.....	6
Art. 5 Black-out period.....	7
Art. 6 Soggetto Preposto.....	7
Art. 7 Comunicazione al Soggetto Preposto.....	7
Art. 8 Informativa al pubblico ed alle Autorità di Vigilanza.....	7
Sezione II.....	9
<i>Soggetti Rilevanti TUF</i>	9
Art. 9 Soggetto Rilevante TUF.....	9
Art. 10 Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante TUF	9
Art.11 Obblighi informativi previsti dal TUF	9
Art.12 Operazioni non soggette agli Obblighi informativi TUF	9
Art. 13 Soglia di notifica.....	10
Art. 14 Modalità di segnalazione	10
Sezione III.....	11
<i>Disposizioni Finali</i>	11
Art. 15 Entrata in vigore.....	11
Allegati.....	12
<i>Allegato A</i>	12
<i>Allegato B</i>	14
<i>Allegato C</i>	17
<i>Allegato D</i>	18
<i>Allegato E</i>	21

Premessa

La presente Procedura definisce gli obblighi relativi alle “Operazioni Rilevanti” effettuate dai “Soggetti Rilevanti” di UniCredit S.p.A. – come di seguito definite - ed aventi ad oggetto azioni e strumenti di debito quotati¹, nonché derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati.

Gli obblighi descritti di seguito sono disciplinati dalle seguenti fonti normative:

- articolo 19 del Regolamento (UE) no. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“*Market Abuse Regulation*” o anche “MAR”), come modificato dall’art. 56 del Regolamento (UE) no. 2016/1011 ed i relativi Regolamenti Delegati (no. 2016/522 e 2016/523);
- articolo 114, settimo comma, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”) ed articoli 152- quinquies.1 e seguenti del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (“Regolamento Emittenti”).

Considerando che le fonti normative citate presentano ambiti di applicazione differenti, la presente Procedura descrive gli obblighi comunitari, discendenti dal Regolamento MAR e Regolamenti delegati all’interno della Sezione I (**Soggetti Rilevanti MAR**); la Sezione II illustra gli adempimenti previsti dalla disciplina nazionale di cui al TUF e Regolamento Emittenti (**Soggetti Rilevanti TUF**).

Le disposizioni contenute all’interno della presente Procedura hanno efficacia cogente nei confronti dei Soggetti Rilevanti e sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. in data 22 settembre 2016.

¹ Ai sensi della presente procedura, per “azioni e strumenti di debito quotati” si intendono azioni e strumenti di debito ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o sistemi organizzati di negoziazione (OTF) regolati dalla Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”) e nel Regolamento 600/2014 (“MiFIR”).”

Sezione I

Soggetti rilevanti MAR

Art. 1

Soggetti Rilevanti MAR

1. In applicazione delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, sono Soggetti Rilevanti MAR, ai fini e per gli effetti della Procedura, i soggetti che in UniCredit S.p.A. ricoprono le seguenti cariche:
 - a) Amministratore;
 - b) Sindaco effettivo;
 - c) membro del Group Executive Committee (GEC).
2. L'eventuale individuazione di ulteriori Soggetti Rilevanti MAR oltre a quelli indicati al primo comma del presente articolo compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di UniCredit, il quale provvederà ad adottare un'apposita deliberazione finalizzata ad integrare ovvero a modificare la Procedura.
3. I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti agli obblighi di comunicazione delle operazioni specificate all'articolo 3 ed al divieto specificato all'articolo 5.

Art. 2

Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR

1. Ai fini degli obblighi previsti dalla Procedura, i Soggetti Rilevanti MAR dovranno fornire comunicazione anche delle operazioni cui all'articolo 3 effettuate da:
 - a) coniuge del Soggetto Rilevante MAR o di partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
 - b) figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
 - c) parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione di volta in volta da notificare;
 - d) persone giuridiche, società di persone o trust
 - d.1) le cui responsabilità di direzione² siano rivestite dal Soggetto Rilevante MAR o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c); ovvero
 - d.2) direttamente o indirettamente controllate dal Soggetto Rilevante MAR o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c); ovvero
 - d.3) costituita a beneficio del Soggetto Rilevante MAR o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c); ovvero
 - d.4) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante MAR o di una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c).

² La fattispecie copre quei casi in cui un Soggetto Rilevante (o una Persona strettamente legata di cui alle lettere a, b o c) prende parte o influenza le decisioni di un'altra persona giuridica, società di persone o trust di eseguire operazioni in strumenti finanziari di UniCredit.

2. I Soggetti Rilevanti MAR notificano per il tramite del modulo in Allegato A alle rispettive Persone strettamente legate la sussistenza degli obblighi di cui alla Procedura, tenendone copia, e trasmettono al Soggetto Preposto (di cui all'articolo 6) una lista aggiornata delle rispettive Persone strettamente legate per il tramite del modulo in Allegato B.

Art. 3

Strumenti e operazioni soggetti a notifica

1. I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone ad essi strettamente legate comunicano - al Soggetto Preposto e conformemente alle modalità della Procedura - ogni operazione effettuata per conto proprio, incluse quelle eseguite attraverso terze parti, concernente l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio ("**Operazioni soggette a notifica**") di azioni ordinarie, di risparmio e/o di strumenti di debito di UniCredit S.p.A. ammessi alle negoziazioni – o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni – in un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, ovvero operazioni concernenti strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati ai predetti strumenti ("**Strumenti soggetti a notifica**"), il cui ammontare raggiunge o supera la soglia di cui al successivo articolo 4.
2. Le Operazioni soggette a notifica includono anche le seguenti operazioni aventi ad oggetto Strumenti soggetti a notifica:
 - a) cessione in garanzia (pegno) o in prestito, nella misura in cui richiesto dal successivo comma 3;
 - b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale (i.e. che prestano i servizi di ricezione e trasmissione nonché di esecuzione di ordini) oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata discrezionalità, nella misura in cui richiesto dal successivo comma 4;
 - c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita in cui:
 - i. il contraente sia il Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di effettuare decisioni di investimento o di eseguire operazioni per tale contratto di assicurazione;
 - d) accettazione o esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
 - e) adesione a o esercizio di equity swap;
 - f) operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
 - g) adesione a contratti per differenza;
 - h) acquisizione, cessione o esercizio di diritti, comprese opzioni put e call e di warrant;
 - i) sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti di debito;
 - j) operazioni in derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito emessi da UniCredit, compresi i credit default swap;
 - k) operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
 - l) conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
 - m) elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
 - n) operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, nella misura in cui richiesto dal successivo comma 5;
 - o) operazioni effettuate in azioni o quote di fondi comuni di investimento, compresi i Fondi di Investimento Alternativi (FIA), nella misura in cui richiesto dal successivo comma 5;

- p) operazioni effettuate dal gestore di un Fondo di Investimento Alternativo (GEFIA) in cui un Soggetto Rilevante MAR o una Persona strettamente legata ha investito, nella misura in cui richiesto dal successivo comma 5;
 - q) operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione di portafogli individuali di investimento per conto o a favore di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona strettamente legata
 - r) assunzione o concessione in prestito.
3. Le operazioni citate al punto (a) non includono la cessione in garanzia (pegno), o altre garanzie analoghe, di Strumenti soggetti a notifica in connessione con il deposito degli stessi strumenti in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione o altra garanzia analoga sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia.
4. Le operazioni citate al punto (b) non includono le operazioni effettuate in Strumenti soggetti a notifica da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante MAR o una Persona strettamente legata ha investito se detto gestore agisce in totale discrezione, escludendo la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
5. Le operazioni citate al punto (n), (o) e (p) non includono le operazioni in strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati a azioni ordinarie e di risparmio e/o strumenti di debito di UniCredit ammessi alle negoziazioni se, al momento dell'operazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- i. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di UniCredit non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - ii. lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di UniCredit non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
 - iii. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona strettamente legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito di UniCredit, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale Soggetto Rilevante a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui ai precedenti punti 1) o 2).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o all'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

Art. 4

Soglie e termini per la notifica

1. I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a notificare al Soggetto Preposto le Operazioni soggette a notifica effettuate da loro stessi e dalle rispettive Persone strettamente legate qualora l'ammontare di tali operazioni, anche cumulativamente, raggiunga o superi la soglia di 20.000 Euro in un anno solare.
2. L'importo indicato al precedente comma 1 è calcolato sommando ma non nettando le Operazioni soggette a notifica compiute dal Soggetto Rilevante MAR e dalle Persone allo stesso strettamente legate. Per gli strumenti derivati, l'importo è calcolato facendo riferimento alle azioni o strumenti di debito sottostanti.
3. La notifica di cui al precedente comma 1 deve essere effettuata dal Soggetto Rilevante MAR direttamente alla Consob e ad UniCredit – come specificato nel successivo articolo 7 – entro 3 giorni di mercato aperto successivi alla data dell'operazione.

4. I Soggetti Rilevanti MAR possono richiedere ad UniCredit, per il tramite del modulo in Allegato C, di effettuare la notifica alla Consob per loro conto. In questo caso, i Soggetti Rilevanti MAR forniscono tempestivamente ad UniCredit il modulo di notifica di cui all'articolo 7 debitamente compilato non più tardi del primo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione.

Art. 5

Black-out period

1. Ai Soggetti Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere, anche per conto di terzi, Operazioni soggette a notifica durante un periodo di 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio³ del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e dei resoconti intermedi di gestione (trimestrali).
2. Oltre a quanto previsto al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai Soggetti Rilevanti MAR è vietato o limitato il compimento di operazioni.
3. Ai Soggetti Rilevanti MAR è consentito effettuare operazioni, per conto proprio o per conto di terzi, durante i black-out period di cui al comma 1:
 - a. in base ad una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali che impongano la vendita immediata delle azioni UniCredit; ovvero
 - b. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di operazioni effettuate contestualmente o in relazione ad un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario delle azioni UniCredit non è soggetto a variazioni.
4. L'autorizzazione ad effettuare operazioni è data attraverso la procedura descritta in Allegato D. In ogni caso, i Soggetti Rilevanti MAR devono essere in grado di dimostrare che la specifica operazione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di black-out

Art. 6

Soggetto Preposto

1. Il Group Compliance Officer di UniCredit è il soggetto preposto ("Soggetto Preposto") alla ricezione ed alla diffusione al pubblico ovvero – ove richiesto – alla trasmissione delle notifiche inviate dai Soggetti Rilevanti nei termini previsti al precedente articolo 4, commi 3 e 4, della presente Procedura.
2. Nello svolgimento del proprio compito il Soggetto Preposto si avvale delle risorse appartenenti alla funzione Compliance.

Art. 7

Comunicazione al Soggetto Preposto

1. Le notifiche delle operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti MAR devono essere trasmesse per il tramite del modulo in Allegato E alla Procedura.
2. Le notifiche di cui al precedente comma 1 devono essere inviate al Soggetto Preposto tramite e-mail al seguente indirizzo: uipersonaldealings@unicredit.eu.
3. I Soggetti Rilevanti MAR, o altri soggetti debitamente autorizzati dagli stessi, sono tenuti a preannunciare telefonicamente ad uno dei seguenti numeri +39 02 87275272 / 89668950 / 89668320 l'invio della notifica ai sensi del precedente comma.

Art. 8

Informativa al pubblico ed alle Autorità di Vigilanza

³ In aggiunta, anche la data dell'annuncio deve essere considerate come compresa nel divieto.

1. Entro 3 giorni di mercato aperto successivi alla data dell'operazione il Soggetto Preposto provvede:
 - a) ad informare il pubblico del contenuto delle notifiche ricevute dai Soggetti Rilevanti MAR ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente Procedura; e
 - b) a notificare la Consob, se richiesto dal Soggetto Rilevante MAR ai sensi dell'articolo 4, comma 4 delle presente Procedura e posto che la stessa notifica sia ricevuta non più tardi del giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione.
2. Il Soggetto Preposto adempie al compito di cui alla lettera a) del comma precedente utilizzando il sistema telematico "eMarket SDIR" gestito da Spafid Connect S.p.A., società del Gruppo Mediobanca.
3. Il Soggetto Preposto cura che le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti MAR siano pubblicate sul sito web di UniCredit, nell'apposita sezione dedicata, tempestivamente e comunque nel rispetto delle prescrizioni normative o regolamentari.

Sezione II

Soggetti Rilevanti TUF

Art. 9

Soggetto Rilevante TUF

1. Soggetto Rilevante TUF di UniCredit S.p.A. è chiunque detenga una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale di UniCredit S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che detiene il controllo di UniCredit S.p.A..

Art. 10

Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante TUF

1. Sono "Persone Strettamente Legate" al Soggetto Rilevante TUF:
 - a) il coniuge, non separato legalmente, i figli a carico, anche del coniuge, e, se conviventi da almeno 1 anno, dai genitori, parenti ed affini dei Soggetti Rilevanti TUF;
 - b) le persone giuridiche, società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone di cui alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone di cui al punto a);
 - d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone di cui alla lettera a);
 - e) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone di cui alla lettera a).

Art.11

Obblighi informativi previsti dal TUF

1. Il Soggetto Rilevante TUF di UniCredit S.p.A. deve comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni sopra aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o scambio di azioni emesse da UniCredit S.p.A. e/o di strumenti finanziari ad esse collegati, qualora effettuate personalmente o da "Persone Strettamente Legate" ad esso
2. I Soggetti Rilevanti TUF rendono nota alle Persone Strettamente Legate ad essi la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi informativi TUF sopra descritti.
3. Per strumenti finanziari collegati alle azioni di UniCredit S.p.A. si intendono:
 - a. gli strumenti finanziari che consentono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
 - b. gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni o scambiabili con esse;
 - c. gli strumenti finanziari derivati sulle azioni;
 - d. gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

Art.12

Operazioni non soggette agli Obblighi informativi TUF

1. Non sono oggetto di notifica alla Consob e al pubblico le tipologie di operazioni individuate all'art. 152-*septies* del Regolamento Emittenti, ossia:
 - a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni

il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

- b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
 - c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
 - d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
 - i. tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
 - ii. sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
 - iii. qualora operi in qualità di market maker,
 - sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
 - fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
 - notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.
2. Gli obblighi informativi TUF di cui al presente documento non si applicano qualora i soggetti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi della disciplina MAR (cfr Procedura di Internal Dealing pubblicata sul sito) gli obblighi informativi sopra descritti non trovano applicazione

Art. 13

Soglia di notifica

1. I "Soggetti Rilevanti TUF" sono tenuti a notificare le operazioni soggette a notifica effettuate da loro stessi e dalle rispettive "Persone Strettamente Legate" qualora l'ammontare di tali operazioni, anche cumulativamente, raggiunga o superi la soglia di 20.000 Euro in un anno solare.
2. Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. Successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga o superi un controvalore di 20.000 Euro entro la fine dell'anno.

Art. 14

Modalità di segnalazione

1. Il Soggetto Rilevante TUF è tenuto ad effettuare la notifica direttamente alla Consob e al pubblico entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, secondo le modalità descritte dall'allegato 6 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Sezione III

Disposizioni Finali

Art. 15 Entrata in vigore

1. La Procedura, entrata in vigore il 1 aprile 2006, è stata modificata da ultimo il 31 maggio 2023 a seguito di modifiche normative intervenute e la nuova struttura organizzativa del Gruppo UniCredit.
2. La consegna di copia della Procedura a ciascuno dei Soggetti Rilevanti ivi indicati comporta la piena conoscenza ed accettazione da parte dei medesimi delle disposizioni nello stesso contenute.

Milano, 31 maggio 2023

Allegati

Allegato A

Modulo per la notifica alle Persone strettamente legate

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Regolamento (UE) no. 596/2015 (Market Abuse Regulation - MAR), come successivamente modificato, vi informo che - in quanto persona/e strettamente legata/e a me ("Soggetto Rilevante di UniCredit") - sei/siete soggetto/a/i all'obbligo di notifica di ogni operazione in determinati strumenti finanziari emessi da UniCredit S.p.A. come specificato nel successivo paragrafo 1.

1. Quando sono effettuate in azioni ordinarie e di risparmio e/o in strumenti di debito di UniCredit ammessi alla negoziazione - o per il quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni - in un mercato regolamentato o in un MTF, così come in derivati o altri strumenti finanziari connessi ai suddetti strumenti ("Strumenti soggetti a notifica"), le seguenti operazioni ("Operazioni soggette a notifica") rientrano nell'obbligo di notifica in questione:
 - a) acquisizione, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o scambio;
 - b) cessione in garanzia (pegno) o in prestito, nella misura in cui richiesto dal successivo paragrafo (2);
 - c) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale (i.e. che prestano i servizi di ricezione e trasmissione nonché di esecuzione di ordini) oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata discrezionalità, nella misura in cui richiesto dal successivo paragrafo 3;
 - d) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita in cui
 - i. il contraente sia il Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di effettuare decisioni di investimento o di eseguire operazioni per tale contratto di assicurazione;
 - e) accettazione o esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
 - f) adesione a o esercizio di equity swap;
 - g) operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
 - h) adesione a contratti per differenza;
 - i) acquisizione, cessione o esercizio di diritti, comprese opzioni put e call e di warrant;
 - j) sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti di debito;
 - k) operazioni in derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito emessi da UniCredit, compresi i credit default swap;
 - l) operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
 - m) conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
 - n) elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
 - o) operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, nella misura in cui richiesto dal successivo paragrafo (4);

- p) operazioni effettuate in azioni o quote di fondi comuni di investimento, compresi di Fondi di Investimento Alternativi (FIA), nella misura in cui richiesto dal successivo paragrafo (4);
 - q) operazioni effettuate dal gestore di un Fondi di Investimento Alternativo (GEFIA) in cui un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata ha investito, nella misura in cui richiesto dal successivo paragrafo (4);
 - r) operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione di portafogli individuali di investimento per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona strettamente legata;
 - s) assunzione o concessione in prestito.
2. Le Operazioni soggette a notifica citate al punto (b) non includono la cessione in garanzia (pegno), o altre garanzie analoghe, di Strumenti soggetti a notifica in connessione con il deposito degli stessi strumenti in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione o altra garanzia analoga sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia.
 3. Le Operazioni soggette a notifica citate al punto (c) non includono le operazioni effettuate in Strumenti soggetti a notifica da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata ha investito se detto gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
 4. Le Operazioni soggette a notifica citate ai punti (n), (o) e (p) non includono le operazioni in strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati a azioni ordinarie e di risparmio e/o strumenti di debito di UniCredit ammessi alle negoziazioni se, al momento dell'operazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - i. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di UniCredit non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - ii. lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di UniCredit non supera il 20 % degli attivi del portafoglio;
 - iii. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona strettamente legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito di UniCredit, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale Soggetto a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui ai precedenti punti (4.1) o (4.2).
 5. Tali operazioni devono essere notificate nel caso il loro ammontare, anche cumulativamente (i.e. addizionandone l'importo senza nettare), raggiunga o superi la soglia di 20.000 Euro in un anno solare.
 6. Ogni notifica deve essere effettuata entro 3 giorni di mercato aperto successivi alla data dell'operazione a:
 - UniCredit S.p.A.;
 - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob").
 7. Le notifiche vanno effettuate per il tramite del modulo previsto in Allegato al Regolamento Delegato (UE) no. 2016/523.

Ai sensi della Procedura di Internal Dealing Procedure di UniCredit S.p.A., Vi informo che le Operazioni soggette a notifica dovranno essermi comunicate al fine di consentirmi di adempiere all'obbligo di notifica in questione per vostro conto.

Vogliate cortesemente attestare la ricezione della presente lettera restituendomi copia firmata della stessa.

[Luogo, data, nome e firma del Soggetto Rilevante]

Attestazione di ricezione

[Luogo, data, nome e firma della Persona strettamente legata]

(*)Da selezionare tra quelle elencate nell'art. 2, comma 1, della Procedura. In caso di Soggetto appartenente alla classificazione di cui alla lettera d), si prega di specificare a quale soggetto debba essere ricondotto il rapporto rilevante (se direttamente al Soggetto Rilevante MAR o a quale dei suoi soggetti collegati).

Allegato C

Modulo di richiesta a UniCredit

da inviare a:

UniCredit - Group - Personal Dealing (uipersonaldealings@unicredit.eu)

**Alla cortese attenzione di
UniCredit S.p.A.**

[Data]

RE.: Richiesta di notifica alle Autorità di vigilanza competenti

Io, sottoscritto, [nome e cognome del Soggetto Rilevante], dopo aver ricevuto copia della Procedura di Internal Dealing di UniCredit Spa (la "Procedura"), nella mia posizione di Soggetto Rilevante (come definito dall'Articolo 1 della Procedura), sono a richiedere che UniCredit (ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della Procedura), trasmetta per mio conto alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") le notifiche che trasmetterò in caso di effettuazione di una delle Operazioni soggette a Notifica come specificato nell'articolo 3 della Procedura e nei termini previsti dalla relativa procedura di notifica.

Si concorda che il sottoscritto Soggetto Rilevante trasmetterà ad UniCredit le notifiche di cui all'articolo 7 della Procedura, debitamente ed interamente compilate, in conformità con la procedura di notifica ed il modulo previsto dalla Procedura stessa, non più tardi del giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione; in caso contrario UniCredit non sarà responsabile per le notifiche.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra richiamate.

[Nome e firma del Soggetto Rilevante]

Allegato D

Negoziazione durante i periodi di black-out

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della presente Procedura, prima di effettuare operazioni durante i periodi di black-out, il Soggetto Rilevante è tenuto a richiedere, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le proprie azioni ordinarie e di risparmio di UniCredit.

La richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Detta richiesta deve essere inviata dal Soggetto Rilevante alla Segreteria del Consiglio di Amministrazione che invierà la stessa alla Funzione di Compliance tramite email al seguente indirizzo: uipersonaldealings@unicredit.eu. Sia la fase istruttoria che la fase autorizzativa sono in capo congiuntamente ai Responsabili della funzione di Compliance e della funzione Legale. Più nel dettaglio:

- la fase istruttoria si conclude in un tempo standard di 4 (quattro) giorni lavorativi a decorrere dal momento della ricezione della richiesta ritenuta completa di tutti gli elementi utili per la valutazione e corredata, quindi, anche di eventuali ulteriori documenti/informazioni richiesti durante l'istruttoria. Nel caso una diversa tempistica sia necessaria per giustificati motivi, una nuova data di scadenza sarà tempestivamente notificata al Soggetto Rilevante;
- la fase autorizzativa si conclude in un tempo standard di 8 (otto) giorni lavorativi a decorrere dalla conclusione della fase istruttoria e ricezione, quindi, della richiesta definitiva debitamente firmata. Nel caso una diversa tempistica sia necessaria per giustificati motivi, una nuova data di scadenza sarà tempestivamente notificata al Soggetto Rilevante.

Una volta autorizzata la richiesta, ogni operazione di vendita di azioni (ordinarie e di risparmio) UniCredit deve essere effettuata dal Soggetto Rilevante entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione, salvo diverso termine concesso per motivate ragioni, in un'unica soluzione ed "al meglio".

Scaduto il suddetto termine per effettuare l'operazione, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

Le predette valutazioni non sollevano il Soggetto Rilevante richiedente l'autorizzazione dalle responsabilità in merito:

- alla veridicità delle dichiarazioni in merito al sussistere delle circostanze eccezionali che giustificano la richiesta stessa;
- agli obblighi derivati dal regime di *market abuse*; in particolare, le eccezioni alla negoziazione durante i periodi di black-out non fanno venire meno le responsabilità dei Soggetti Rilevanti derivanti dal compimento o dal tentativo di compimento di operazioni rilevanti per gli illeciti di *insider trading* e manipolazione del mercato.

I. Circostanze eccezionali

Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle azioni ordinarie e di risparmio di UniCredit, viene effettuata una valutazione caso per caso. L'autorizzazione viene concessa soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, viene preso in considerazione, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- (a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- (b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di black-out che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto non può ragionevolmente adempiere ad un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

II. Caratteristiche della negoziazione

I Soggetti Rilevanti possono essere autorizzati a negoziare, per proprio conto o per conto di terzi, durante un periodo di black-out in talune circostanze, tra le quali le situazioni in cui:

(a) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati da UniCredit in conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
- (ii) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

(b) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di black-out, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

(c) il Soggetto Rilevante eserciti opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di black-out, e venda le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i. il Soggetto Rilevante notifichi ad UniCredit la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
- ii. la decisione del Soggetto Rilevante sia irrevocabile;

iii- il Soggetto Rilevante sia stato preventivamente autorizzato da UniCredit;

(d) il Soggetto Rilevante acquisisca strumenti finanziari di UniCredit nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i. il Soggetto Rilevante abbia aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
- ii. il Soggetto Rilevante non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano, né revochi tale partecipazione durante il periodo di black-out;
- iii. le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non abbia il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di black-out, ovvero tali operazioni siano pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di black-out;

(e) il Soggetto Rilevante trasferisca o riceva, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale Soggetto e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

(f) il Soggetto Rilevante acquisisca una garanzia o diritti relativi ad azioni di UniCredit e la data finale di tale acquisizione sia compresa nel periodo di black-out, conformemente allo statuto di UniCredit o a norma di legge, a condizione che tale Soggetto dimostri i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento ed UniCredit accetti la spiegazione fornita.

Allegato E

Modulo per la notifica e l'informativa al pubblico delle operazioni
da inviare a:

UniCredit - Group - Personal Dealing (uipersonaldealing@unicredit.eu)

1	Dati relativi al Soggetto Rilevante/Persona strettamente legata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione complete, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Nel caso di operazioni eseguite da un Soggetto Rilevante: la posizione occupata in UniCredit S.p.A., es. Membro del CdA, CEO, CFO, Country Chairman]</i> <i>[Nel caso di operazioni eseguite da Persone Strettamente Associate,</i> <i>— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associate a un Soggetto Rilevante;</i> <i>— nome e posizione in UniCredit S.p.A. del soggetto rilevante.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dettagli relativi all'emittente	
a)	Nome	UniCredit S.p.A.
b)	LEI	549300TRUW02CD2G5692

4	Dati relativi all'operazione(i): sezione da ripetere per (i) ciascun tipo di strumento; (ii) ciascun tipo di operazione; (iii) ciascuna data; e (iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario Codice di identificazione	<p>[Natura dello strumento: – un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; – ISIN code]</p>
b)	Natura dell'operazione	<p>Descrizione del tipo di operazione selezionandola tra le seguenti:</p> <p>(a) acquisizione, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o scambio;</p> <p>(b) cessione in garanzia (pegno) o in prestito;</p> <p>(c) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale (i.e. che prestano i servizi di ricezione e trasmissione nonché di esecuzione di ordini) oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata discrezionalità;</p> <p>(d) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita in cui i) il contraente sia il Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di effettuare decisioni di investimento o di eseguire operazioni per tale contratto di assicurazione;</p> <p>(e) accettazione o esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;</p> <p>(f) adesione a o esercizio di equity swap;</p> <p>(g) operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;</p> <p>(h) adesione a contratti per differenza;</p> <p>(i) acquisizione, cessione o esercizio di diritti, comprese opzioni put e call e di warrant;</p> <p>(j) sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti di debito;</p> <p>(k) operazioni in derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito emessi da UniCredit, compresi i credit default swap;</p> <p>(l) operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;</p> <p>(m) conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;</p> <p>(n) elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute</p> <p>(o) operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati</p> <p>(p) operazioni effettuate in azioni o quote di fondi comuni di investimento, compresi di Fondi di Investimento Alternativi (FIA);</p> <p>(q) operazioni effettuate dal gestore di un Fondo di Investimento Alternativo (GEFIA) in cui un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata ha investito;</p> <p>(r) operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione di portafogli individuali di investimento per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una persona strettamente legata;</p> <p>(s) assunzione o concessione in prestito;</p> <p>[Indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>

c)	Prezzo/i e volume/i	[Per ogni operazione della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e cession in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario se effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo indicare i prezzi e i volumi, inserendo tutte le righe necessarie]	
		Prezzo	Volume
d)	Informazioni aggregate: - Volume - Prezzo	<p>[I volume delle operazioni multiple sono aggregate quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno; e — sono effettuate nello stesso luogo.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi: — Nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — Nel caso in cui i volume di operazioni multiple siano aggregate: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.]</p>	
e)	Data dell'operazione	Formato data: YYYY-MM-DD; UTC ora	
fl	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare 'al di fuori di una sede di negoziazione'.]	